

REGIONE CALABRIA
Presidenza Giunta Regionale

Presidente del Consiglio Regionale
On. Filippo Mancuso

E p.c. On. Amalia Bruni

Al Segretariato Generale
Settore Atti del Presidente e Rapporti con il Consiglio Regionale

OGGETTO: risposta interrogazione consiliare n.36/XII “Inquadramento psicologi (ex equipe-sociopsicopedagogici”.

Con riferimento alla interrogazione consiliare n.36/XII, presentata dall'onorevole Bruni, Le trasmetto la relazione a firma del Direttore Generale, ing. Jole Fantozzi

Cordiali saluti

Il Presidente della Giunta Regionale

Roberto Occhiuto



ROBERTO
OCCHIUTO
Regione Calabria
04.04.2022
15:57:52
GMT+01:00

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie
Il Dirigente Generale

Amm: Regione Calabria
Aoo: REGCAL
Protocollo nr. 157416 del 30/03/2022



Presidente Giunta Regionale
presidente giunta.ac@regione.calabria.it

E, p.c. Capo di Gabinetto
del Presidente della Giunta Regionale
capogabinetto.ac@regione.calabria.it

Segretariato Generale della Giunta Regionale
segretariato.ac@regione.calabria.it

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 36/XII[^] - Inquadramento psicologi ex Equipe socio-psico-pedagogica- presentata dalla Consigliera regionale Amalia Cecilia Bruni.

Facendo seguito all'interrogazione presentata dalla Consigliera regionale Amalia Cecilia Bruni, si rappresenta quanto di seguito:

- La legge regionale di istituzione del Servizio socio-psico-pedagogico ha disposto il mantenimento in servizio del personale già utilizzato presso i Comuni, provvedendo ad inserire nei ruoli regionali detto personale che, pertanto, non attiene al comparto Sanità, bensì gode di un trattamento giuridico/economico correlato ai contratti del personale regionale;
- La differenza di trattamento tra psicologi, dipendenti delle ASP ed ammessi tramite procedura concorsuale, e psicologi mantenuti in servizio a tempo indeterminato con la Legge regionale n. 57/1990, si è sostanziata nel momento in cui le figure professionali si sono trovate a collaborare nello stesso Ente (ASP), per conseguire gli stessi obiettivi di prevenzione, cura e trattamento dei minori con disabilità;
- La Legge n. 2/1997, ha attribuito i livelli funzionali, sempre correlati ai contratti dei dipendenti regionali, prevedendo un concorso interno riservato che non si è mai espletato ma quandanche fosse stato compiuto non avrebbe modificato lo status giuridico/economico delle figure degli psicologi.
- Allo stato attuale, comunque, la Legge n. 2/1997 è stata abrogata con Legge regionale 10 agosto 2011, n. 28- di "Abrogazione di leggi regionali e adeguamento del sistema normativo" (BUR n. 14 dell'1 agosto 2011, supplemento straordinario n. 4 del 10 agosto 2011), pertanto resta il contingente del personale distaccato funzionalmente alle ASP per il conseguimento delle finalità previste dalla Legge regionale n. 5/1987;

REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie
Il Dirigente Generale

- Con successiva Legge regionale n. 9/2007, "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)., all'art. n. 28 si è previsto che:

"Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, un piano di trasferimento del personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici, di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 e successive modifiche ed integrazioni, già destinato ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23 alle strutture dei servizi sociali degli enti presso cui esso presta servizio, fatta salva la possibilità del comando presso gli enti diversi dalle Aziende sanitarie, dove attualmente il detto personale si trova occupato."

- Nulla, pertanto, allo stato attuale, può collegare il contratto degli psicologi che godono di un contratto Enti locali al contratto in godimento dagli psicologi afferenti al comparto sanità;
- Vero è che i contratti de qua sono differenti, quello degli Enti Locali pone funzionalmente lo psicologo nella più alta posizione del livello D, appartenente ai funzionari, mentre il comparto sanità prevede che lo psicologo sia inquadrato nei ruoli organici del Servizio Sanitario Nazionale, con contratto dirigenziale di I livello;
- Non si ritiene equo, sia per i professionisti impegnati in attività onerose e di grande responsabilità, sia per le Aziende che hanno in utilizzo del personale qualificato ma al quale non possono assegnare specifiche responsabilità, detto utilizzo che risulta essere imperfetto.

In ogni caso, sarà cura della Giunta Regionale, aprire un confronto con le Aziende Sanitarie dove prestano servizio tali professionisti, per attivare ogni utile iniziativa che possa valorizzare gli psicologi in utilizzo presso i Servizi sanitari, al fine di ottenere il pieno utilizzo del personale, migliorare l'erogazione dei propri servizi e non perpetrare ulteriori disparità di trattamento.

Il  Settore
Dott.ssa  sina Pelaggi

Il Dirigente Generale

